



aiga | Associazione
Italiana
Giovani
Avvocati

Sezione di Mantova

Il PCT e le attestazioni di conformità della copia informatica all'indomani della Legge 132/2015

Mantova, 8 ottobre 2015

Avv. Alessandro Piccinini

Le novità in ambito PCT dopo il D.L. 83/2015 convertito dalla L. 132/2015

- ampliamento della facoltà di deposito telematico;
- previsione di nuove modalità di acquisizione e gestione delle copie cartacee di atti depositati telematicamente;
- principio di sinteticità degli atti depositati telematicamente;
- nuovo e più esteso potere di autenticazione delle copie informatiche di atti e provvedimenti;
- nuove modalità di attestazione di conformità delle copie informatiche.

Art. 16-*bis*, comma 1-*bis* D.L. 179/2012

Ampliamento della facoltà di deposito

- nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali (*27 giugno*) e innanzi alle corti di appello (*30 giugno*) è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli “endoprocessuali” nonché dei relativi documenti che si offrono in comunicazione;
- il deposito avviene con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, e si perfeziona **esclusivamente** con tali modalità.

Art. 16-*bis*, comma 9 D.L. 179/2012

Positivizzazione delle copie di cortesia?

Con decreto **non avente natura regolamentare** del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative:

- per l'acquisizione di copia cartacea degli atti depositati telematicamente (*da parte dell'avvocato*);
- per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati telematicamente (*da parte della cancelleria*);
- per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee e di quelle depositate per ordine del giudice o del presidente del Tribunale in caso di malfunzionamenti dei sistemi informatici del dominio giustizia.

Art. 16-bis, comma 9 D.L. 179/2012

Le precisazioni del Ministero

Comunicati stampa del Ministero, 23 luglio e 4 agosto 2015

- nessun ritorno alla carta né al “doppio binario”;
- individuazione uniforme dei casi tassativi in cui è ammissibile l’acquisizione di copia di cortesia, ripartendo i relativi oneri tra uffici giudiziari e avvocatura;
- il principale obiettivo del regolamento sarà una più corretta gestione delle copie cartacee che negli uffici giudiziari ad oggi vengono prodotte, ed indicherà in maniera esplicita che le copie di cortesia oggetto dei vari protocolli non saranno più gestite e accettate dalle cancellerie.

Art. 16-*bis*, comma 9-*octies* D.L. 179/2012

Obbligo (?) di sinteticità

“Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”



apparente richiamo al principio già vigente nel processo amministrativo, tuttavia:

- assenza di parametri oggettivi con cui definire la “sinteticità”;
- assenza di conseguenze e/o sanzioni;
- vige solo in caso di deposito telematico?

Art. 16-*bis*, comma 9-*bis* D.L. 179/2012

Comunicazioni telematiche di cancelleria

- in seguito a un emendamento, ora equivalgono all'originale anche le copie informatiche di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo trasmesse in allegato alle **comunicazioni telematiche di cancelleria**;
- tuttavia, la possibilità per il difensore di attestare la conformità di copie estratte dai fascicoli informatici non è stata espressamente estesa alle copie trasmesse in allegato alle comunicazioni telematiche.

Art. 16-*decies* D.L. 179/2012

Potere di certificazione di conformità delle copie di atti e provvedimenti

- quando il difensore deposita con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un **atto processuale di parte** o di un **provvedimento del giudice** formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta (*deve attestare, ndr*) la conformità della copia al predetto atto;
- la copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento;
- il soggetto che compie l'attestazione è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto (art. 16-*undecies*, comma 3-*bis*).

Art. 16-*undecies* D.L. 179/2012

Modalità dell'attestazione di conformità /1

Attestazione di conformità di **copia cartacea** (comma 1):

1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal c.p.c. e dalla legge n. 53/1994, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

Art. 16-*undecies* D.L. 179/2012

Modalità dell'attestazione di conformità /2

Attestazione di conformità di **copia informatica** (commi 2 e 3):

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo **esclusivamente** secondo le modalità previste nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è **destinata alla notifica**, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

Il nuovo art. 3-*bis*, comma 2 Legge n. 53/1994

“Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies D.L. 179/2012”

Art. 16-*undecies* D.L. 179/2012

Ricapitolando...

Attestazione di conformità di copia informatica

nello stesso documento
informatico di cui si attesta la
conformità (comma 2)

in documento informatico separato
(comma 3):

- individuando la copia secondo le emanate specifiche tecniche DGSIA;
- in caso di notifica telematica, il documento informatico separato consisterà obbligatoriamente nella relazione di notifica

E' possibile, allo stato, notificare copie informatiche di atti e provvedimenti?


- l'interpretazione di alcuni studiosi della materia, come recepita anche da qualche Ordine, è che in caso di notifica telematica si debba sempre applicare la previsione di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 16-*undecies*;
- secondo tale indirizzo, cautelativamente, non si potrà procedere alla notifica telematica di copie informatiche sino all'emanazione delle specifiche tecniche DGSIA che consentano di individuare la copia a norma di legge

Alcuni suggerimenti in attesa dell'emanazione delle specifiche tecniche DGSIA...

- in caso di **notifica telematica**, l'opzione più prudente consiste nel notificare, oltre agli atti da noi formati e sottoscritti, esclusivamente duplicati informatici estratti dal fascicolo informatico;
- in caso di **deposito telematico** di copia informatica di atti e provvedimenti, è consigliabile attestarne la conformità nel medesimo documento informatico, ex art. 16-undecies, comma 2.

A proposito, cos'è il duplicato informatico? (art. 23-bis, comma 1 CAD)

- è il documento informatico caratterizzato dalla medesima sequenza di valori binari del documento originario da cui è tratto (c.d. copia *bit to bit*) e possiede il **medesimo valore giuridico**, ad ogni effetto di legge, di quest'ultimo;
- la copia informatica reca la c.d. coccardina (mero segno grafico derivante dall'apposizione della firma sull'originale), mentre il duplicato (tipicamente, in formato p7m per gli atti di parte, mentre in pdf sottoscritto digitalmente in modo invisibile per i provvedimenti del magistrato) ne è privo;
- a differenza della copia informatica, il duplicato può essere notificato telematicamente senza attestarne la conformità (ma dando opportunamente atto, in relata, della natura di duplicato del file che si sta notificando).



La (nuova) finestra di selezione della copia e del duplicato informatico in Consolle Avvocato...

Dettaglio fascicolo

Documenti fascicolo

Eventi fascicolo

Comunicazioni/Notificazioni di Cancelleria

Dettagli	File	Tipo	Data	Depositante	Descrizione	Richiesta copie
[+]	[-] Ricorso per ingiunzione.pdf.p7m <input checked="" type="radio"/> Duplicato informatico <input type="radio"/> Copia informatica <input type="radio"/> Impronta informatica del file		20/09/2016	PELLICANI AUTOCOMUNICAZIONE		<input type="radio"/>
[+]	[-] 2510206.pdf.p7m.p7m <input checked="" type="radio"/> Duplicato informatico <input type="radio"/> Copia informatica <input type="radio"/> Impronta informatica del file		20/09/2016			<input type="radio"/>
[+]	[+] Atto.pdf.p7m		18/09/2016	PELLICANI AUTOCOMUNICAZIONE		<input type="radio"/>



...e quella in PST Giustizia (www.pst.giustizia.it)

Avv. Alessandro Piccinini

Nuovo art. 159-ter disp. att. c.p.c.

Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore

- un soggetto **diverso dal creditore** può ora iscrivere per primo una procedura esecutiva depositando, oltre all'atto o all'istanza, la n.i.r. e una copia dell'atto di pignoramento, senza dunque dover aspettare che il creditore abbia iscritto a ruolo la procedura;
- i soggetti (difensori, soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria, dipendenti con cui le P.A. stanno in giudizio) diversi dal creditore possono procedere al deposito con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità;
- a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deve comunque provvedere, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 c.p.c., al deposito delle copie conformi degli atti previsti e si applica l'articolo 164-ter delle disp. att. c.p.c.
- il deposito telematico per i soggetti diversi dal creditore sarà possibile solo a partire dal **2 gennaio 2016**



aiga | Associazione
Italiana
Giovani
Avvocati

Sezione di Mantova

***Grazie per l'attenzione e buone
attestazioni a tutti!***

Mantova, 8 ottobre 2015

Avv. Alessandro Piccinini